

r.g. 67819 .2019



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**

**Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione  
internazionale e diritti della persona**

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Giacomini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67819 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 vertente:

**TRA**

**ENI S.p.A.** (C.F. 00484960588 e P.I. 00905811006), in persona del legale rappresentante pro tempore, gli Avv.ti Sara Biglieri del Foro di Milano (C.F. BGLSRA67P51G388C), Luca De Benedetto del Foro di Milano (C.F. DBNLCU73L30D862V) e Roberto Fabio Lipari del Foro di Roma (C.F. LPRRRT80P30H501N) presso il cui studio in Roma, Via XX Settembre n. 5, è elettivamente domiciliata;

attore -

**E**

Sig. **CLAUDIO GATTI** (C.F. GTTCLD55R24H501K), nato a Roma, il 24 ottobre 1955 e **Società Editoriale Il Fatto S.p.A.** (C.F. 10460121006), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi con gli Avv.ti Caterina Malavenda (C.F.: MLVCRN55P69F158J) del foro di Lodi e Valentino Sirianni (C.F.: SRNVNT70S25C352Q) del foro di Roma, presso il cui studio in Via Carlo Poma n. 2 sono elettivamente domiciliati;

convenuti -

OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione

**Ragioni di fatto e diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato ENI S.p.A. ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale il Sig. Claudio Gatti e Società Editoriale Il Fatto S.p.A. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, previa ogni e più opportuna pronuncia e/o declaratoria del caso, anche in via incidentale, così giudicare: 1) accertare e dichiarare che il Signor Claudio Gatti e la Società Editoriale Il Fatto S.p.A. si sono resi responsabili, anche in concorso tra loro, di atti illeciti ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche mediante diffamazione a mezzo stampa, in danno di Eni S.p.A. con riferimento al libro per cui è causa nelle parti e per le ragioni esposte in narrativa; per l’effetto 2) accertare e dichiarare tenute e condannare, anche in solido tra loro, il Signor Claudio Gatti e la Società Editoriale Il Fatto S.p.A. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Eni S.p.A., quantificati in complessivi € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria del dovuto al saldo; 3) accertare e dichiarare tenuto e condannare il Signor Claudio Gatti al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/1948, come ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; 4) ordinare, a cura ed a spese dei convenuti, il ritiro immediato dal commercio del libro per cui è causa ed inibire la pubblicazione e distribuzione di ulteriori copie del libro medesimo; 5) ordinare la pubblicazione, a cura dell’attrice ed a spese dei convenuti, dell’emananda sentenza in estratto, o comunque nella forma ritenuta di giustizia, a caratteri doppi del normale e per tre volte ad intervalli di almeno una settimana l’una dall’altra, sia sui quotidiani “Corriere della Sera”, “Il Sole24Ore”, “Repubblica”, “Il Fatto Quotidiano”, “Il Giornale” e “Libero”, sia sui periodici “Panorama” e “l’Espresso”. 6) Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.”*

La società attrice, dopo aver sommariamente richiamato la storia della Società che l’ha portata ad essere il principale produttore di idrocarburi dell’Africa, ricostruisce la vicenda dell’acquisto dei diritti di esplorazione sul Blocco 245 (di seguito anche “OPL 245”) nel cui contesto si inserisce la pubblicazione del sig. Claudio Gatti oggetto del presente giudizio, ovvero il libro, edito dalla Società editoriale Il Fatto S.p.A., dal titolo “ENIGATE”.

### **La vicenda narrata da parte attrice**

Eni S.p.A. premette, in fatto, la ricostruzione della vicenda dell'acquisizione da parte di ENI S.p.A. dei diritti di esplorazione del blocco 245, attraverso la sottoscrizione, in data 29 aprile 2011, del *Block 245 Resolution Agreement* (doc. 3/1 di parte attrice) tra NAE (consociata nigeriana di Eni), SNUD e SNEPCO (consociate nigeriane di Shell), NNPC (società petrolifera di stato nigeriana) e il Governo nigeriano.

Espone a tal riguardo:

che il Blocco 245 è un “campo esplorativo” (ovvero non configura un titolo su un “giacimento in produzione”, ma una mera “opportunità esplorativa”) situato nell’Oceano Atlantico a quasi 2 km di profondità ed a circa 150 km di distanza dalle coste nigeriane;

che nel 1998 la società nigeriana Malabu Oil & Gas Ltd (di seguito anche “Malabu”) aveva acquistato la titolarità della licenza per l’esplorazione del Blocco 245 pagando al Governo nigeriano un “bonus di firma” di 20 milioni di dollari parzialmente corrisposto (cfr. pag. 6 atto di citazione);

che nel 2001 Malabu cedeva il 40% dei diritti “OPL 245” alla consociata nigeriana di Shell (SNUD) la quale, approvata tale cessione dal governo Nigeriano, saldava il bonus di firma;

che nel 2001 il governo nigeriano revocava la licenza a Malabu e la riassegnava a Shell nel 2003, con impegno di quest’ultima al pagamento di un bonus di firma di 210 milioni di dollari a favore del Governo nigeriano (che saranno però corrisposti effettivamente solo nel 2011, da ENI);

a seguito di accordo transattivo stipulato nel 2007 a chiusura di alcune azioni legali proposte da Malabu nei confronti del governo Nigeriano, i diritti venivano nuovamente assegnati alla società nigeriana Malabu;

che in conseguenza di ciò, Shell avviava un arbitrato internazionale contro il Governo nigeriano avanti alla Corte internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) al fine di vedersi riconosciuti i propri diritti sul Blocco 24;

che tra il 2007 e il 2009 Malabu avviava la ricerca di altri operatori internazionali interessati a sviluppare il Blocco 245 e, in tale contesto, veniva in contatto per la prima volta con NAE, consociata locale di ENI S.p.A.;

che questi contatti si interrompevano a causa delle criticità riscontrate da NAE sulla titolarità dell'OPL 245, (posto che Shell sosteneva di esserne ancora titolare e minacciava reazioni anche nei confronti del Gruppo Eni);

che nel 2009 i contatti tra Malabu e Eni, attraverso la sua consociata NAE, riprendevano con la formale intermediazione di EVP (che aveva ricevuto mandato da Malabu) nella persona del suo A.D. Emeka Obi;

l) che Eni svolgeva parallelamente interlocuzioni con Shell al fine di presentare una proposta di acquisto dell'OPL 245;

m) che le proposte di Eni S.p.A. a Malabu (formulate tramite contatti delle rispettive consociate NAE e EVP) non venivano accolte;

n) che, stante la situazione di stallo, il governo nigeriano interveniva direttamente con la convocazione di un tavolo tecnico tra tutte le parti in data 15 novembre 2010;

o) che tuttavia, per questioni connesse al cambio nei vertici del governo nigeriano che non riconoscevano la piena proprietà dei diritti OPL 245 in capo a Malabu, il tavolo tecnico era interrotto;

p) che infine, la vicenda dell'acquisto dei diritti di concessione esplorativa sul Blocco si concludeva con la sottoscrizione di tre accordi in data 29 aprile 2011:

1) il Block 245 SNUD Resolution Agreement tra Governo nigeriano e le consociate nigeriane di Shell (SNUD e SNEPCO) a chiusura di ogni controversia tra i medesimi in relazione all'Opl 245; 2) il Block 245 Malabu Resolution Agreement tra Malabu e Governo nigeriano, in forza del quale Malabu restituiva l'OPL 245 al Governo nigeriano, rinunciava a ogni diritto e transigeva ogni controversia in relazione a tale blocco, a fronte del pagamento da parte del Governo nigeriano a Malabu di un indennizzo di complessivi USD 1.092.040.000; 3) il Block 245 Resolution Agreement fra Governo nigeriano, NNPC, consociate nigeriane di Shell (SNUD e SNEPCO) e consociata nigeriana di Eni (NAE) per la concessione dei diritti esplorativi sul Blocco 245, da dividere al 50 % tra NAE e SNEPCO.

### **L'oggetto del giudizio e le doglianze di parte attrice**

1. Lamenta la società attrice che il libro "Enigate" narra la vicenda dell'acquisto dei diritti esplorativi del blocco 245 "in maniera errata, incompleta e fuorviante", fornendo al lettore una "falsa rappresentazione della realtà" a

causa del “pregiudizio che alimenta l’autore del libro” e della sua “mancata comprensione di significativi aspetti tecnici e storici dell’operazione”.

2. In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice:
3. il libro di Gatti suggerisce che Eni avrebbe pagato, avvalendosi della mediazione del Sig. Obi e per il tramite della società Malabu, una “maxi-tangente” a pubblici ufficiali nigeriani (“papaveri corrotti della classe politica nigeriana”) al fine di ottenere i diritti di esplorazione relativi al Blocco 245;
4. il libro attesta falsamente che una parte della citata tangente sarebbe stata “retrocessa” a “vertici dell’Eni”;
5. altrettanto falsamente, infine, il libro suggerisce che l’operazione di acquisto dei diritti OPL 245 sarebbe stata conclusa con gravissimo pregiudizio del Governo nigeriano e della popolazione locale, che non avrebbe ricevuto alcun beneficio dalla stessa.
6. L’attrice prosegue (cfr. par. “III - LE AFFERMAZIONI DEL LIBRO “ENIGATE” A CONFRONTO CON LA VERITÀ DEI FATTI” dell’atto di citazione) indicando in modo specifico, per ciascuno dei contenuti asseritamente non veritieri, le parti del libro che le contengono.
7. Contesta, in prima battuta, che sin dalle prime pagine del libro, dedicate a riassumere l’oggetto della trattazione, le espressioni utilizzate indurrebbero il lettore a ritenere veri fatti che, in realtà non lo sono (*“la più grande tangente di sempre, pagata dall’Eni all’ex Ministro del Petrolio nigeriano ... Parliamo del miliardo di dollari bonificato dall’Ente petrolifero italiano e finito su conti bancari offshore legati ad alti papaveri corrotti della classe politica nigeriana per l’acquisizione della licenza esplorativa del giacimento Opl 245 a largo delle coste del Paese africano. ... Una brutta storia di malaffare che coinvolge i vertici dell’Eni>> (enfasi ns., risvolto di copertina); - una “brutta storia di malaffare che coinvolge i vertici dell’Eni” (risvolto interno di copertina) e che ha come risultato quello “di arricchire in modo impensabilmente smisurato l’élite e impoverire in modo drammaticamente insopportabile la gente comune” (pag. 21), alimentando “la famelica corruzione di chi è al potere” (pag. 21).*
8. Sostiene l’attrice che Gatti avrebbe riportato in modo parziale alcuni fatti ed omesso di citare alcune fonti, ingenerando nel lettore la convinzione che il coinvolgimento di Malabu nella vicenda nigeriana sarebbe stato unicamente

finalizzato a consentire ad Eni di pagare all'ex Ministro del Petrolio, Dan Etete (che ne risultava, secondo l'autore del libro, il reale proprietario) "la più grande tangente di sempre". Su tale argomento l'attrice riporta alcuni specifici passaggi del libro contenuti nelle pagine 57, 59, 60 e 70: "*È evidente che in Eni tutti sapevano chi era 'l'effettivo proprietario' di Malabu – certamente lo sapeva Descalzi, che si era incontrato con Etete assieme a Obi. È dunque evidente che l'unico rischio temuto era quello che si venisse a sapere pubblicamente quello che l'Eni sapeva internamente*" (pag. 57); <<la controparte dell'Eni e della Shell rimane Malabu. E che l'Eni non ha alcun problema a negoziare con la società dell'ex ministro>> (pag. 59); <<i dirigenti Eni sono chiaramente pronti a ignorare criticità che preoccuperebbero una multinazionale dotata di un sistema di governance sufficientemente rigoroso da arginare tentazioni o comportamenti azzardati>> (pag. 59-60); <<Eni e Shell hanno costruito a tavolino un perfetto schema di quella che in inglese si definisce deniability, hanno cioè trovato una formula che avrebbe permesso loro di negare che la licenza è stata pagata a Malabu, la società dell'ex Ministro del Petrolio, Dan Etete. >> (pag. 70).) Secondo l'attrice, invece, il coinvolgimento della Malabu era necessario in quanto la stessa era, appunto, sin dal 1998 la titolare dei diritti di sfruttamento del Blocco 245.

9. Con riferimento al ruolo svolto dal sig. Emeka Obi nella vicenda nigeriana, l'attrice contesta che Gatti ha falsamente affermato che Eni si è avvalsa della sua intermediazione e che tale intermediazione da un lato non era necessaria e, dall'altro è servita solo a "portare a compimento uno schema illecito: la retrocessione ai "vertici dell'Eni" di una parte delle commissioni che sarebbero state pagate ad Obi" (cfr. pag. 22 della citazione). Secondo ENI S.p.A., Gatti fornisce una lettura "suggestiva" dei rapporti negoziali intercorsi tra i vertici aziendali di Eni e Obi, insinuando un rapporto di complicità e confidenzialità al fine di indurre il lettore a ritenerne, falsamente, che Obi era un intermediario di ENI e non di Malabu e che proprio ENI aveva "forzato" per far entrare nell'affare nigeriano lo stesso Obi. Tale falsa ricostruzione viene individuata dall'attrice in alcune frasi e osservazioni contenute a pagina 30, 37, 53 e 40 del libro (cfr. pag. 23 della citazione) Secondo ENI, invece, Obi ha avuto un ruolo chiaro nella trattativa in quanto, come accertato in un contenzioso estero

(ovvero dalla sentenza emessa dalla High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court, ossia la sezione societaria dell'Alta Corte Inglese del 17 luglio 2013 che l'attrice allega in formato integrale e della quale richiama ampi brani nell'atto di citazione) tra la società EVP (di cui era rappresentante) e la Malabu stessa, Emeka Obi ha agito come intermediario di Malabu e non di ENI.

10. Ancora, l'attrice lamenta la falsa ricostruzione dei fatti in ordine alle procedure interne seguite da ENI nella manifestazione di interesse del 24 dicembre 2009 inviata dalla sua controllata nigeriana NAE al Sig. Obi. L'attrice sostiene che attraverso l'accostamento suggestivo di due elementi (la rapidità nella risposta di ENI e la firma della manifestazione di interesse da parte di "Roberto Casula, anziché dal manager Ciro Pagano") l'autore sottintende falsamente che vi sarebbe stata una deviazione dalle procedure interne. La evidenziazione di tali presunte anomalie, secondo l'interpretazione dello scritto data dall'attrice, è finalizzata a stigmatizzare il comportamento di ENI e dei suoi dirigenti che avrebbero ignorato alcune criticità dell'operazione e, in particolare, i dubbi sul ruolo svolto dal Sig. Obi nella trattativa nonché quelli sulla proprietà della Malabu appartenente all'ex ministro del petrolio nigeriano Etete. Secondo l'attrice, invece, tutte le funzioni interne della società hanno operato con piena correttezza, con piena osservanza delle procedure e dei protocolli interni e contrariamente a quanto si afferma nel libro, nell'operazione di acquisizione dei diritti OPL 245 Eni ha adottato tutte le cautele necessarie, svolgendo operazioni di due diligence, e coinvolgendo tutti gli uffici, dipartimenti e funzionari competenti, nonché consulenti esterni. (cfr. pagg. 28-39 atto di citazione).
11. Altrettanto falsa sarebbe inoltre la ricostruzione dei flussi di pagamento relativi all'operazione nigeriana prospettata da Gatti nel suo libro. Secondo l'interpretazione che l'attrice da del libro Enigate, il suo autore ha sostanzialmente affermato che ENI avrebbe pagato a Malabu il grosso del denaro (1 miliardo e 100 milioni circa di USD) e che lo avrebbe "fatto circolare fuori dai canali ufficiali", perché destinato in parte alla corruzione di pubblici ufficiali nigeriani ed in parte da retrocedere ai vertici della medesima Eni: a conferma di tale ricostruzione l'attrice richiama alcuni passaggi del libro ed in particolare pag. 17, 70-71 e 249 (*Eni e Shell hanno costruito a tavolino un*

*perfetto schema di quella che in inglese si definisce deniability, hanno cioè trovato una formula che avrebbe permesso loro di negare che la licenza è stata pagata a Malabu, la società dell'ex Ministro del Petrolio, Dan Etete. Ma che il grosso del denaro sarebbe finito su un suo conto è chiaramente scritto nei documenti inviati direttamente al vertice dell'Eni, Descalzi in primis. ...L'unico versamento fatto al Governo di Abuja per quella licenza è consistito nei 207 milioni e 960 mila dollari, che come recita il contratto firmato tra Eni e Shell del 29 aprile 2011 (di cui ho copia), "rappresenta l'intero pagamento del Signature Bonus [la commissione dovuta alla firma del contratto] per l'acquisizione da parte di Snepco (la controllata di Shell in Nigeria) e NAE di tutti i diritti del blocco OPL 245). Tutte queste affermazioni sarebbero invece smentite dai documenti ufficiali dai quali si ricava che ENI non ha versato alcunché a Malabu ma ha remunerato per l'operazione solo il governo nigeriano.*

12. L'attrice lamenta ancora che nel libro di Gatti sono contenute una serie di "illazioni" circa il fatto che una parte del prezzo corrisposto da Eni sarebbe stato "retrocesso" a favore di soggetti apicali della stessa società. Gatti ha artatamente riportato le affermazioni di un altro soggetto coinvolto nella vicenda, Vincenzo Armanna (dirigente di NAE, controllata nigeriana di ENI) che ha riferito di ingenti somme in contanti ricevute dall'allora A.D di ENI Scarone. Tuttavia, Armanna non era un soggetto attendibile e lo stesso Gatti rileva nelle battute finali del libro che questi è una "fonte" non attendibile. Quindi anche la retrocessione dei pagamenti in favore dei soggetti apicali di Eni, tratta da Gatti unicamente sulla base delle dichiarazioni di Armanna, sarebbe una assoluta falsità.
13. Da ultimo, ENI contesta che il libro di Gatti "attraverso una serie di falsità, omissioni ed illazioni, conferisce alla vicenda nigeriana una marcatissima impronta di illegalità" e ha in più passaggi rappresentato l'operazione di acquisto dell'Opl 245 come una "sottrazione di ben oltre un miliardo di dollari alle casse dello stato nigeriano", con la conseguenza che da tutta l'operazione il popolo nigeriano non avrebbe tratto reali benefici. Anche tali affermazioni sono, secondo la prospettazione di parte attrice, totalmente false.
14. Eni conclude, pertanto, che dalla acclarata falsità delle affermazioni contenute nel libro di Gatti deriva la lesione della reputazione aziendale della società,

mancando nel caso specifico la scriminante del diritto di cronaca. Chiede quindi il risarcimento del danno quantificato in complessivi 5.000.000,00 (cinquemilioni) di euro, oltre la condanna ex art. 12 L. N. 47/1948, il ritiro del libro e la pubblicazione della sentenza.

15. Come prova delle sue tesi, ENI ha depositato copiosa documentazione, anche in sede istruttoria, principalmente al fine di documentare la vicenda commerciale che si pone da cornice al presente giudizio.

#### **La comparsa di costituzione dei convenuti**

16. I convenuti si sono costituiti con comparsa tempestiva, con la quale hanno contestato tutte le allegazioni ed argomentazioni di parte attrice.
17. Rilevano in prima battuta che la citazione si riferisce a pochi passaggi del libro asseritamente falsi e diffamatori, mentre riporta molte circostanze e allegazioni del tutto inconferenti ai fini della decisione.
18. Claudio Gatti la società editoriale Il Fatto s.p.a. sostengono, in particolare, che il libro ENIGATE non è teso a ricostruire semplicemente la vicenda dell'acquisto da parte di ENI S.p.A. dei diritti del blocco OPL 245, ma deriva dall'esame degli atti giudiziari e di altre fonti consultate dall'autore in ordine, tra l'altro, alla vicenda giudiziaria che ha colpito ENI S.p.A. e i suoi vertici aziendali e che, al momento della pubblicazione del libro, non era ancora conclusa; in particolare, espongono che a seguito del rinvio a giudizio numerosi esponenti di ENI e la società stessa, al momento dell'uscita del libro (2018), risultavano imputati nel procedimento penale n. 54772/13 RGNR dinanzi al Tribunale di Milano. Secondo la prospettazione di parte convenuta, pertanto, il contenuto del libro sarebbe una puntuale ricostruzione delle vicende oggetto di indagine da parte della procura meneghina, frutto di attenta e puntuale analisi dell'autore e la cui condotta rientra nei limiti del giornalismo d'inchiesta, oltre che del legittimo esercizio di cronaca e critica, in specie e soprattutto giudiziaria.
19. A corroborare tale prospettazione i convenuti riportano per esteso il contenuto del decreto di chiusura delle indagini preliminari del 22.12.216 a firma del P.M. Fabio De Pasquale nella parte relativa ai capi di imputazione per i vertici di ENI S.p.A. e per la stessa società ai sensi del D.lgs 231/2001 con l'ipotesi accusatoria di corruzione internazionale (cfr. doc. n. 2 della comparsa di costituzione); i capi di imputazione confermano una ricostruzione della vicenda

commerciale conforme alla ricostruzione offerta nel libro di Gatti. Secondo i convenuti, in sostanza, tutti i fatti riportati nel libro sono gli stessi fatti per i quali ENI e i suoi vertici aziendali sono stati rinviati a giudizio. L'elaborazione dell'autore deriva sempre da documenti o da fonti dirette, già valutati in sede processuale.

20. Quanto alle valutazioni circa il pregiudizio subito dal popolo nigeriano, si tratterebbe di una valutazione dell'autore, formulata in modo corretto e puntuale, che deriva dello studio dell'inchiesta giudiziaria.
21. I convenuti proseguono contestando analiticamente tutte le deduzioni di parte attrice, eccependo in particolare:
  - a) che il riferimento alla “più grande tangente di sempre” (nel risvolto di copertina) è un'espressione che il libro attribuisce alla Procura di Milano, che si era espressa in tal senso e l'autore non fa altro che riportare il contenuto di quella dichiarazione;
  - b) che il riferimento alle “retrocessioni” a favore di esponenti di ENI contenute nel libro si evincono esclusivamente dall'intervista di Gatti ad Armania (pag. 195 del libro ENIGATE) e sono contenute anche nella sentenza del Gup di Milano (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) nei confronti di Gianluca Di Nardo e Zubelum Obi;
  - c) che, dalla lettura integrale e contestualizzata dei brani del libro che si riferiscono alla vicenda della presunta “retrocessione” di somme all'ENI a seguito dell'acquisto dei diritti OPL 245, le dichiarazioni fornite da Armania sono espresse in maniera dubitativa in quanto è lo stesso autore a porre dubbi sulla sua attendibilità;
  - d) che tale ultima circostanza confermerebbe “la lealtà e la linearità del giornalista che informa il lettore anche della condotta di quella che per lui e i magistrati è stata la fonte principale, proprio al fine di fornire tutti i necessari elementi valutativi” (cfr. pag. 32 comparsa di costituzione);
  - e) che l'autore non ha mai dichiarato che Malabu agisse quale intermediaria di ENI nell'affare dei diritti OPL 245 e che il ruolo del sig. Emeka Obi è quello che emerge dai riscontri degli atti processuali;
  - f) che con riferimento alle questioni involgenti le “procedure interne” dell'Eni il libro riporta le parole del membro del CdA dell'Eni Luigi Zingales, mentre il

tema è affrontato esplicitamente e in linea con le dichiarazioni di Zingales dal Gup di Milano nella sentenza che confermerà le responsabilità di quest'ultimo (cfr. doc. 3);

g) che con riferimento ai pagamenti effettuati da ENI per l'operazione nigeriana, l'autore ha sempre riportato le proprie considerazioni sulla base di documenti processuali o di altra documentazione della quale era venuto in possesso.

22. In diritto, i convenuti sostengono la ricorrenza della scriminante del diritto di critica, protetto dall'art. 21 della Costituzione, che si manifesta nell'inchiesta giornalistica.

23. Entrambi i convenuti ritengono, in ogni caso, che non vi sia alcuna prova del danno subito.

24. Le parti hanno depositato le rispettive memorie istruttorie, allegando ulteriore documentazione che, con riferimento alla memoria di parte convenuta, stante la tardività del deposito, è stata solo parzialmente ammessa.

25. Il precedente giudicante, ritenuta con ordinanza del 22.10.2021 la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.3.2023, nelle more è subentrata la scrivente Giudice, che ha trattenuto la causa in decisione disponendo lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.

26. Ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata, per le ragioni che seguono.

27. In via preliminare, va osservato che, nonostante l'azione sia rivolta a contestare non il contenuto di un articolo giornalistico, bensì quello di un libro, il quale formalmente può essere definito come un'opera artistico-letteraria, tuttavia, facendo riferimento al suo contenuto e, quindi, al dato sostanziale, lo stesso può essere definito come un libro-inchiesta e, dunque, va assimilato alle opere di tipo giornalistico e saggistico, per il suo contenuto informativo, unito a quello di denuncia e di sensibilizzazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 31/10/2016, n. 22042).

28. La valutazione della portata diffamatoria andrà quindi parametrata ai criteri, di derivazione giurisprudenziale, applicabili al giornalismo d'inchiesta.

29. Alla luce di tali principi, ritiene il Tribunale che il libro oggetto di causa sia certa espressione del diritto di inchiesta giudiziaria e che ricorrono, pertanto, tutti gli

elementi per escludere la portata diffamatoria del libro.

30. Presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca sono, come è noto, l'interesse del pubblico alla conoscenza delle notizie diffuse, la correttezza dell'esposizione dei fatti -in ciò propriamente si sostanzia la cd. continenza formale- e infine la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto. Va ribadito che quest'ultimo requisito tollera inesattezze, anche di carattere tecnico, o incompletezze che possono ritenersi irrilevanti se riferite a particolari di non decisivo rilievo e privi di valore informativo, a condizione che venga rispettata la verità della notizia nel suo nucleo essenziale.
31. I medesimi canoni valgono inoltre quando, alla cronaca si aggiungano valutazioni critiche dei fatti stessi eventualmente lesive della reputazione altrui, nel senso che il giudizio critico per rimanere nei limiti della liceità deve trarre spunto dalla realtà oggettiva e quindi da fatti realmente accaduti e deve essere valutato nel contesto in cui le espressioni vengono pronunciate. Nell'esercizio del diritto di critica, fermo restando il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta, quella che viene espressa è un'opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva e che non può che corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, talvolta anche con toni duri e sprezzanti che esprimono "convincimenti, valori, credenze necessariamente differenti tra individui nei vari gruppi sociali" (Cass. pen., sez. V., 8 maggio 1998, n. 6584).
32. Tipica espressione del diritto di critica è, come nel caso che qui interessa, il giornalismo di inchiesta, il quale espone in maniera critica quanto appreso, conosciuto e scoperto direttamente dal giornalista nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia svolta in maniera autonoma ed indipendente.
33. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, al "giornalismo d'inchiesta", considerato "quale *species* più rilevante della attività di informazione, deve essere "riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza

della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista" (Cass. civ., n. 16236 del 9.7.2010; Cassazione penale n. 9337 del 27.2.2013).

34. Sul punto, appare rilevante richiamare il contenuto della Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall'Ordine nazionale dei giornalisti) che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che "il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato". "In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice del merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi sulla base di elementi obiettivi e rilevanti" (Cass. pen. sez. V, 27 febbraio 2013 n. 9337).
35. Gli elementi che connotano tale particolare forma di giornalismo risultano ben tracciati dalla Suprema Corte: "Orbene, il giornalismo di inchiesta rappresenta una particolare forma di esercizio del diritto di cronaca, espressione della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'art.21 Cost. [...] Il giornalista d'inchiesta non si limita alla divulgazione della notizia, come nel giornalismo ordinario di informazione, ma provvede egli stesso alla raccolta autonoma e diretta della notizia, attraverso indagini e inchieste svolte in prima persona, anche con l'ausilio o l'utilizzo di fonti esterne, commentandola ed elaborandola, per poi trasmetterla, mediante i comuni mezzi di comunicazione, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico. Si ha quindi giornalismo d'inchiesta in presenza di un'attività autonoma del giornalista rivolta alla ricerca, organizzazione, collegamento di notizie tratte da fonti riservate e non, anche documentali e ufficiali, dirette a sollecitare un'indagine

su determinati fatti di generale interesse. [...] Il giornalismo di inchiesta soggiace, secondo la prevalente giurisprudenza, per le sue peculiarità, ad una disciplina in parte diversa e meno rigorosa rispetto a quella dettata per la cronaca o la critica giornalistica che sia priva dell'elemento investigativo. Invero, opera una meno rigorosa e, comunque, diversa applicazione del requisito dell'attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continentale, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione, occorrendo valutare non tanto l'attendibilità e la veridicità della notizia, che il giornalista investigativo ha direttamente acquisito, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede oltre che la maggiore accuratezza possibile posta dal giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità. Attraverso l'attenuazione del canone di verità, il giornalista d'inchiesta è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando egli indichi motivatamente un "sospetto di illeciti", con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti [...]” (cfr. Cass. ord. 30522/2023 del 3.11.2023).

36. In altri termini, il valore del giornalismo d'inchiesta, secondo la Suprema Corte, risiede nella capacità di stimolo propulsivo all'approfondimento, in favore della collettività, su temi di interesse generale, motivando il sospetto di illecitità di certi comportamenti o la denuncia di alcune situazioni, sulla base di elementi obiettivi e rilevanti.
37. Il giornalismo di inchiesta soggiace, inoltre, per le sue peculiarità, ad una disciplina in parte diversa e meno rigorosa rispetto a quella dettata per la cronaca o la critica giornalistica che sia priva dell'elemento investigativo, sia quanto all'attendibilità della fonte, sia quanto alla veridicità della notizia, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continentale, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione, nel rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede.
38. Così illustrata la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, ritiene questo

giudice che il libro ENIGATE oggetto di causa costituisca una legittima espressione del giornalismo di inchiesta, tutelato dall'art. 21 della Costituzione.

39. In primo luogo, con riferimento all'oggetto del racconto di Claudio Gatti, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice nella prima parte dell'atto di citazione, l'*incipit* contenuto nel risvolto di copertina attribuisce l'espressione "la più grande tangente di sempre" alla Procura della Repubblica di Milano e, dunque, riporta il lettore immediatamente all'inchiesta giudiziaria in corso e non può essere attribuita al giornalista.
40. In secondo luogo, risulta documentato che Gatti si era già occupato dell'affare Eni in Nigeria nel 2012, con un articolo apparso sul Sole 24Ore (cfr. doc. 4 dei convenuti), ancor prima che intervenisse la Procura di Milano. Pertanto, il libro risulta essere il frutto di una risalente ed approfondita conoscenza della vicenda, basata sulla raccolta autonoma e diretta della notizia, attraverso indagini e inchieste svolte in prima persona, poi compiutamente elaborate.
41. In terzo luogo, dall'esame degli atti causa risulta evidente che -lungi da una rappresentazione della vicenda dell'acquisto dei diritti esplorativi del blocco 245 in maniera "errata, incompleta e fuorviante", fornendo al lettore una "falsa rappresentazione della realtà"- vi sia stata una ampia coincidenza tra le conclusioni cui è giunto l'autore del libro in ordine alle attività svolte dall'odierna attrice in tale contesto, e i capi di imputazione che la Procura della Repubblica di Milano formulerà successivamente nei confronti di ENI e dei suoi vertici per l'affare Nigeria.
42. La vicenda narrata nel libro, infatti, è stata oggetto di una diffusa indagine penale della Procura della Repubblica di Milano nella quale ENI e i suoi vertici sono stati rinviati a giudizio (cfr. docc. 2 e 3 di parte convenuta), oltre che di numerosi articoli ed inchieste (cfr. doc. 4 e 8 dei convenuti).
43. Dall'esame dei documenti prodotti, quindi, emerge un quadro di sostanziale corrispondenza tra i fatti narrati dall'autore e le notizie diffuse, nei periodi precedenti ed in concomitanza all'uscita del libro.
44. Pertanto, la corretta contestualizzazione delle frasi e dei periodi che ENI assume essere falsi e lesivi della sua reputazione, in realtà si riferiscono a fatti e circostanze il cui nucleo fondamentale risulta confermato dagli atti processuali, che hanno ad oggetto la medesima vicenda dalla quale l'intera opera del Gatti

trae spunto; opera nella quale, in modo puntuale, l'autore riporta le fonti da cui sono state tratte le affermazioni e le circostanze riportate, correttamente interpretando alcune di esse in forma dubitativa, laddove le fonti siano contraddittorie o le versioni degli intervistati siano mutate nel tempo (si veda, in particolare quanto esposto da parte convenuta in relazione alle dichiarazioni di Armanna).

45. In effetti, dalla lettura dei capi di imputazione contenuti nell'avviso di conclusione indagini del 2017 e dalla sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 17.12.2018 n. 2232/18 (cfr. doc. 2 e 3 allegati da parte convenuta) emergono le stesse vicende che Claudio Gatti ripercorre nel suo libro in relazione al coinvolgimento degli alti vertici di ENI S.p.A. nelle trattative con numerosi personaggi italiani e nigeriani per l'acquisizione dei diritti di sfruttamento del blocco OPL245.
46. In tal senso, proprio nella sentenza del GUP del Tribunale di Milano n. 2232/18 si legge, nella parte di ricostruzione del fatto, che l'avvio delle indagini era dovuto ad un esposto con il quale alcune ONG riferivano che ENI S.p.A. avrebbe acquistato i diritti del blocco OPL245, pur sapendo che una parte del corrispettivo, formalmente pagato al governo nigeriano, sarebbe poi confluito nelle casse della società Malabu di proprietà dell'ex ministro del petrolio nigeriano Etete e che, tale comportamento, avrebbe in sostanza consentito ad Etete di ottenere una remunerazione per diritti di esplorazione (quelli del blocco OPL 245) illegittimamente acquisiti (cfr. doc. n. 4 parte convenuta).
47. A ciò deve aggiungersi che il libro di cui è causa è stato pubblicato e divulgato nel 2018 e che il processo penale che ha visto imputati i dirigenti ENI e la stessa società era ancora in corso (la sentenza conclusiva sarà depositata solo nel 2021 – v. doc. n. 63 di parte attrice, Tribunale di Milano, sent. n. 3055/2021), dato, peraltro, che il libro espressamente richiama, dando atto della necessità che sulla vicenda si dovevano ancora pronunciare i giudici del Tribunale di Milano (cfr. pag. 249 del libro ENIGATE, doc. 2 di parte attrice).
48. In conclusione, il libro oggetto di causa opera in chiave di critica giornalistica, una ricostruzione delle vicende giudiziarie che vedevano coinvolti ENI e i suoi dirigenti, attraverso la consultazione di svariate ed autorevoli fonti, ivi incluse quelle giudiziarie sino ad allora rese pubbliche, illustrando fedelmente, sia pur

con una legittima elaborazione personale, fatti e circostanze certamente rilevanti per l'intera collettività.

49. Si tratta un libro scritto con il metodo dell'inchiesta giornalistica, che propone altresì una lettura critica dell'autore circa i fatti avvenuti.
50. L'art. 21 della Costituzione, che costituisce un pilastro dello stato democratico, trova in questo caso diretta applicazione, come è stato chiarito, consentendo al popolo, attraverso le inchieste giornalistiche, di esercitare effettivamente la propria sovranità, una volta che sia stato correttamente informato di vicende di rilevante interesse sociale, o pubblico.
51. Ciò che determina l'abuso del diritto di critica, è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione e, quindi, senza alcuna finalità di pubblico interesse.
52. Invero, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali e, se è vero che come ogni diritto anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
53. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica -che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa- ma di quella interpretazione del fatto (così Cass., n. 17172/07).
54. La valutazione della continenza, quando si tratti del diritto di critica, non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, dovendo invece lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti.
55. La ricostruzione dei fatti riportata nelle pagine del libro e oggetto di causa è pertanto fondata su plurime fonti attendibili (interviste ai protagonisti della vicenda come Armanni e Zigales; documenti ufficiali; scambi di mail tra i vertici societari e tra questi e rappresentanti delle società nigeriane coinvolte) che sono puntualmente citate dall'autore e che confermano, ai fini e nei limiti del presente procedimento, come i fatti attribuiti all'attrice e oggetto della

ricostruzione critica dell'autore del libro siano veritieri, quantomeno sotto il profilo della verità putativa.

56. Non sono conferenti le argomentazioni e le allegazioni di parte attrice tese ad offrire una differente interpretazione dei fatti; tale diversa interpretazione non esclude, ai fini del presente giudizio, la sussistenza dell'elemento della verosimiglianza dei fatti narrati da Claudio Gatti e soprattutto del nucleo centrale del racconto, quello che l'autore, odierno convenuto, chiama il "peccato originale" di ENI, ovvero l'aver partecipato all'acquisto dei diritti di esplorazione del blocco OPL 245, pur sapendo che il prezzo di vendita sarebbe entrato nella disponibilità di Etete, ex ministro del petrolio nigeriano e proprietario di Malabu.

57. Non vi è dubbio che sussista la rilevanza sociale dei fatti oggetto della ricostruzione fornita nel libro e l'interesse pubblico a conoscere tale ricostruzione, fondata su fatti veri e su un accurato e scrupoloso esame delle fonti, effettuata da un giornalista e scrittore che si è sempre occupato di tali fatti, anche precedentemente alla Procura della Repubblica di Milano.

58. Infine, sussiste la continenza del linguaggio, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione, appaiono rispettati i doveri deontologici di lealtà e buona fede e, pertanto, la ricostruzione critica dei fatti costituisce legittima espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, consacrato nell'art. 21 della Costituzione.

59. Le domande proposte dall'attrice devono, pertanto, essere rigettate.

60. Resta assorbita ogni valutazione relativa alla sussistenza del danno, che peraltro non risulta sufficientemente provato da parte attrice.

61. Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda.

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

- rigetta le domande proposte;

- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in complessivi € 11.203,00 per compensi, per ciascuna delle parti costituite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2024

La Giudice

Francesca Giacomini

